

# COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Deliberazione n. 18 del 28 marzo 2025

Oggetto: **Legge 30/12/2024 n. 207 (Gazzetta Ufficiale 31/12/2024 n. 305).  
Istituzione e quantificazione del contributo amministrativo dovuto per le  
domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e per le richieste di  
certificati ed estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relative a  
persone diverse dal richiedente.**

L'anno **duemilaventicinque**, addi **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **19:00**, nella sala delle  
adunanze, vennero oggi convocati i componenti la Giunta comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
GREGORINI PAOLO GUERINO	Sindaco	Si	
BONAVETTI ELENA	Assessore	Si	
BONAVETTI LORIS RINALDO	Assessore	Si	
	<b>Totali</b>	<b>3</b>	

Assiste all'adunanza il segretario comunale, **dott. Fabio Gregorini**, che provvede alla  
redazione del presente verbale.

Raggiunto il quorum necessario per la validità della riunione il Sindaco, **Gregorini Paolo  
Guerino**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 28/03/2025

**Oggetto:** Legge 30/12/2024 n. 207 (Gazzetta Ufficiale 31/12/2024 n. 305).  
Istituzione e quantificazione del contributo amministrativo dovuto per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e per le richieste di certificati ed estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relative a persone diverse dal richiedente.

### LA GIUNTA COMUNALE

**VISTI** i commi nn. 636, 637 e 638 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ("Legge di Bilancio 2025"), che testualmente prevedono:

- 636. *I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.*
- 637. *I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.*
- 638. *Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.*

### DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 della legge n. 91/1992, è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
- l'art. 2 della legge n. 91/1992 prevede che, allorché il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione siano intervenuti durante la minore età del figlio, costui acquista la cittadinanza italiana; qualora, invece, tali fatti si siano verificati dopo il compimento della maggiore età del figlio, quest'ultimo può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tali previsioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti;
- l'art. 3 della legge n. 91/1992 disciplina l'acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato, stabilendo, in particolare, che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, anche se adottato prima della data di entrata in vigore della legge; mentre qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti; negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa;
- per effetto dell'art. 14 della legge n. 91/1992, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza;

**VERIFICATO**, tramite il sito "normattiva" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, risultano ABROGATI dalla legge 5 FEBBRAIO 1992, N. 91;

**VISTA** la Legge 91/1992 in materia di acquisto, riacquisto, rinuncia e perdita della cittadinanza italiana, che richiama, a seconda delle tipologie di acquisto, la competenza ora della Presidenza della Repubblica, ovvero del Ministero dell'Interno, del Prefetto e in alcuni ipotesi del medesimo Sindaco;

**VISTA** la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 1991 che disciplina la differente ipotesi di riconoscimento ininterrotto della cittadinanza italiana da parte di stranieri che hanno mantenuto anche il nostro status, per derivazione paterna/materna in base ai principi di "iure sanguinis"; tale procedimento è nella competenza del Consolato italiano per i cittadini stranieri residenti all'estero o del Sindaco del Comune di residenza;

**CONSIDERATO** che il procedimento volto al riconoscimento dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano di competenza del Comune è particolarmente complesso e dispendioso tale da dover applicare il contributo massimo previsto dalla legge finanziaria 2025, per le seguenti motivazioni, indicate a titolo non esaustivo:

- la valutazione in ordine all'ammissibilità e sussistenza dei requisiti avviene nell'ambito di due procedimenti distinti e contestuali. L'uno al fine di verificare la effettiva residenza anagrafica dello straniero e quindi riconoscere la competenza del Sindaco a ricevere la domanda di cittadinanza, l'altro riguardante l'effettiva verifica dei documenti stranieri esibiti che sarà curata dall'ufficiale di stato civile il quale dovrà interagire con comuni e consolati per accertare che sul richiedente e i suoi ascendenti non sussistano rinunce/perdite della nostra cittadinanza italiana;
- la contestualità dei due procedimenti è individuabile nel fatto che il procedimento anagrafico di residenza nel territorio comunale è condizione preliminare per l'avvio del procedimento di stato civile di cui trattasi e la finalità del riconoscimento di status permette di effettuare la registrazione anagrafica in mancanza dei titoli di soggiorno altrimenti richiesti per i cittadini stranieri;
- l'attività istruttoria comporta altresì la necessità di un approfondito e accurato studio del contesto normativo interessato dal caso specifico, a causa della sopravvenienza di normative diversificate cui attenersi ai sensi del principio del "tempus regit actum", a volte peraltro colpite da pronunce della Corte costituzionale che ne determinano la decadenza con effetto retroattivo;

**CONSIDERATO**, altresì, che:

- il procedimento volto al riconoscimento dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano è in costante crescita, non solo con le istanze in via amministrativa avanzate ai nostri consolati all'estero, o rivolte agli ufficiali di stato civile da coloro che hanno stabilito la residenza in Italia, ma ora soprattutto con le istanze in via giudiziaria che culminano con l'emissione, dopo la riforma Cartabia, da parte del Tribunale ordinario, nel circondario dove si trova l'atto di nascita dell'avo italiano a suo tempo emigrato all'estero, di ordinanza / sentenza che riconosce il possesso della cittadinanza italiana a diversi nominativi;
- gli adempimenti indicati come ordine dall'Organo giurisdizionale all'ufficiale di stato civile competente sono di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazione di legge nei registri dello stato civile, e che tali incombenze dovrebbero essere eseguiti, per qualsiasi persona che venga riconosciuta cittadina italiana;
- è notorio che questi procedimenti sono statisticamente in aumento, nella speranza di ottenere il riconoscimento con tempi più celeri rispetto a quelli assicurati presso i Consolati; e senza doversi trasferire in Italia;
- anche in tale fattispecie occorre tenere conto della complessità del procedimento e delle esigenze di sostenibilità organizzativa dell'Ente e della particolare natura degli interessi pubblici coinvolti per le ragioni sopra riportate.

**VISTO** l'art. 42 comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel quale vengono individuate le competenze del Consiglio, fra le quali l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclu-

sione della determinazione delle relative aliquote, e la sola disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

**PRESO ATTO** che la determinazione delle tariffe è assegnata alla Giunta comunale quale organo a competenza residuale;

**PRESO ATTO**, altresì, che il Ministero dell'Interno con proprio decreto del 24.12.2024 ha disposto la proroga al 28 febbraio 2025 del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali e che comunque la facoltà per gli Enti di istituire la contribuzione in argomento è intervenuta con l'approvazione della Legge di Bilancio 2025 e pertanto tale deliberazione non avrebbe potuto costituire allegato al bilancio ai sensi dell'articolo 172 del T.U.E.L., in quanto già approvato in data antecedente nei termini di legge;

**RITENUTO**, opportuno, pertanto, nelle more di istruzioni più precise da parte del Ministero dell'Interno, in quanto utili a compensare le spese di servizio connesse alle dispendiose attività proprie delle pratiche in parola, provvedere ad assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, valutate rispetto all'effettiva applicabilità concreta e in ragione di principi di efficacia, efficienza e buon andamento amministrativo, ai contributi posti di fianco a ciascuna fattispecie, come da prospetti che seguono:

<b><u>Tabella A - Domande di riconoscimento della cittadinanza - legge 91/92:</u></b>		
<i>Rif. normativo</i>	<i>Fattispecie</i>	<i>Contributo</i>
Art. 1	<i>Domande di riconoscimento della cittadinanza, in via amministrativa, con esclusivo riferimento al riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis" (Circolare K.28.1 dell'8 aprile 1991).</i>	€ 600,00 (euro seicento/00)
Art. 2	<i>Domande di riconoscimento ovvero dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio.</i>	€ 200,00 (euro duecento/00)
Art. 3	<i>Adozione</i>	ESENTE

<b><u>Tabella B - Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente</u></b>		
<i>Rif. Normativo</i>	<i>Fattispecie</i>	<i>Contributo</i>
Art. 1, comma 637, primo periodo della legge n. 207/2024	<i>richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente</i>	€ 300,00 (euro trecento/00)
Art. 1, comma 637, secondo periodo della legge n. 207/2024	<i>Richieste, di cui sopra, corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce (contributo ridotto)</i>	€ 100,00 (euro cento/00)

**VISTO** l'art. 21 della legge in parola n. 207/2024 con cui è previsto che il provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2025;

**VISTI**, altresì, i seguenti atti normativi e prassi ministeriale di riferimento:

- Legge 5 febbraio 1992, n.91 e s.m.i.;
- DPR 12 ottobre 1993, n.572 e s.m.i.;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i.;
- Circolare Ministero dell'Interno K.28.1 dell'08/04/1991;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**PRECISATO** che in relazione alla presente proposta di deliberazione, formata e sottoposta alla Giunta comunale per l'adozione, sono stati resi i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dei Servizi demografici e cimiteriali in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile della Ragioneria dell'ente in ordine alla regolarità contabile; i pareri sono allegati alla deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

1. di **APPROVARE** le premesse del presente atto, che vengono qui richiamate, anche se non materialmente riportate, come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90;
2. di **ASSOGGETTARE**, in base alle previsioni di cui all'art. 1, commi 636, 637 e 638 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ("Legge di Bilancio 2025") e alle motivazioni di cui alle premesse, le domande e richieste indicate in tale norma alla corresponsione di un contributo amministrativo;
3. di **APPROVARE** la misura del contributo amministrativo di cui sopra nella misura che segue, per le diverse fattispecie:

<b>Tabella A - Domande di riconoscimento della cittadinanza - legge 91/92:</b>		
<i>Rif. normativo</i>	<i>Fattispecie</i>	<i>Contributo</i>
Art. 1	Domande di riconoscimento della cittadinanza, in via amministrativa, con esclusivo riferimento al riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis" (Circolare K.28.1 dell'8 aprile 1991).	€ 600,00 (euro seicento/00)
Art. 2	Domande di riconoscimento ovvero dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio.	€ 200,00 (euro duecento/00)
Art. 3	Adozione	ESENTE
<b>Tabella B - Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente</b>		
<i>Rif. normativo</i>	<i>Fattispecie</i>	<i>Contributo</i>
Art. 1, comma 637, primo periodo della legge n. 207/2024	richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente	€ 300,00 (euro trecento/00)
Art. 1, comma 637, secondo periodo della legge n. 207/2024	Richieste, di cui sopra, corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce (contributo ridotto)	€ 100,00 (euro cento/00)

4. di **DARE ATTO** che le previsioni di cui al punto precedente avranno effetto con decorrenza dal 01-01-2025 – data di entrata in vigore della legge finanziaria 2025;
5. di **DARE ATTO** che:
  - a. il contributo di cui al comma 636 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
  - b. il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale;
  - c. il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi del comma 638;
  - d. il contributo pertanto non è un diritto sul certificato o sull'estratto (come ad esempio i diritti di segreteria) il cui rilascio infatti è solo eventuale, e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o meno;

- e. i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. n. 207/2024 e che per quanto sarà necessario modificare il bilancio di previsione 2025/2027;
  - f. i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, L. n. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
  - g. non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell'art. 1, L. n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
6. di **STABILIRE** che i contributi in questione dovranno essere versati all'Ente a cura dell'interessato esclusivamente a mezzo PagoPA ed il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, con allegazione alla medesima della ricevuta dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza e che non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;
7. di **TRASMETTERE** il presente atto agli uffici coinvolti affinché provvedano a quanto stabilito e ad attuare le più efficaci forme di comunicazione delle nuove modalità di erogazione dei servizi;
8. **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
9. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Oggetto: **Legge 30/12/2024 n. 207 (Gazzetta Ufficiale 31/12/2024 n. 305).  
Istituzione e quantificazione del contributo amministrativo dovuto per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e per le richieste di certificati ed estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relative a persone diverse dal richiedente.**

---

Parere espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1,  
del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267.

Il sottoscritto Responsabile dei **servizi alla persona**, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, esprime **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica** della presente proposta di deliberazione.



Il responsabile del servizio

Dott. Fabio Gregorini

---

Il sottoscritto **Responsabile dell'ufficio di ragioneria**, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, esprime **parere favorevole in ordine alla regolarità contabile** della presente proposta di deliberazione.




Il Responsabile del servizio  
(Dott. Gregorini Fabio)




Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Paolo Guerino Gregorini



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Fabio Gregorini



## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


- che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune [www.comune.vezza-d-oglio.bs.it](http://www.comune.vezza-d-oglio.bs.it) (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

- che la presente deliberazione è stata compresa nell'elenco n. 18/2025, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 13 GIU. 2025 .....



Il Segretario comunale  
dott. Fabio Gregorini



## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente deliberazione è stata affissa nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune [www.comune.vezza-d-oglio.bs.it](http://www.comune.vezza-d-oglio.bs.it) per quindici giorni consecutivi dal ..... al .....

e che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li .....



Il Segretario comunale  
dott. Fabio Gregorini

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Veza D'Oglio, li \_\_\_\_\_.

Il Segretario comunale  
dott. Fabio Gregorini

Il sottoscritto  
[Signature]



Il sottoscritto  
[Signature]

REPUBBLICA ITALIANA

ATTI

Il sottoscritto [Name] ha dichiarato che [Text] [Date]

Il sottoscritto  
[Signature]



13 GIU 2022

Il sottoscritto  
[Signature]

REPUBBLICA ITALIANA

ATTI

Il sottoscritto [Name] ha dichiarato che [Text] [Date]

Il sottoscritto  
[Signature]



Il sottoscritto  
[Signature]

Il sottoscritto  
[Signature]